

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MERLIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1960

Immissione in ruolo del personale di Segreteria degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale che presta lodevole ed ininterrotto servizio da oltre sei anni con qualifica di bidello

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che mi onoro di presentare al vostro esame è ispirato innanzi tutto ad un criterio di giustizia.

Si tratta di un progetto di legge tendente a risolvere alcune penose situazioni, in contrasto con l'articolo 36 della Costituzione, di applicati di segreteria degli Istituti e Scuole di istruzione tecnica e professionale i quali, in possesso del regolare titolo di studio, da 8-10 anni prestano ininterrotto e lodevole servizio con qualifica, agli effetti giuridici ed economici, di personale ausiliario (bidelli).

È noto che gli Istituti e Scuole di istruzione tecnica e professionale hanno avuto, nel nostro Paese, nell'ultimo decennio un forte impulso, dovuto soprattutto all'orientamento delle nuove generazioni verso questo tipo di Scuole.

Negli Istituti sopraddetti, in base alle vigenti leggi, il personale insegnante può essere assunto all'occorrenza senza alcuna limitazione, mentre l'assunzione del personale non insegnante è subordinata alla disponibilità di posti nelle singole tabelle organiche.

Non essendo state costantemente aggiornate le tabelle organiche (nonostante le richieste dei Consigli d'amministrazione) per il regolare funzionamento degli Istituti si è resa assolutamente necessaria, in alcuni Istituti, l'assunzione di qualche applicato di segreteria inquadrato nel posto di bidello dato che esisteva il posto disponibile.

È vero che si potevano assumere detti applicati di segreteria in base alla legge n. 67 del 26 febbraio 1952, ma dovevano però essere licenziati dopo un periodo massimo di sei mesi, mentre era indispensabile che il servizio del personale sopraddetto, per un buon andamento dell'Istituto stesso, fosse continuativo.

Approvando questo provvedimento, che non comporta un problema finanziario, lo Stato avrebbe un vantaggio notevole assicurandosi funzionari collaudati da 8-10 anni di lodevole servizio che si rifletterebbe positivamente nel buon funzionamento degli Istituti e Scuole di istruzione tecnica e professionale. È

noto infatti che un applicato di segreteria di nuova nomina prima di apprendere completamente il lavoro, che è chiamato a svolgere, deve compiere un tirocinio di almeno due anni.

Da quanto sopra esposto emerge evidente il criterio di giustizia per il personale non insegnante e quello di interesse per lo Stato dall'approvazione del disegno di legge in questione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il personale ausiliario non di ruolo degli Istituti e Scuole di istruzione tecnica e professionale che presta, da almeno sei anni, lodevole ed ininterrotto servizio con mansioni esecutive e che all'atto di assunzione in servizio era in possesso del titolo di studio di primo grado può venire inquadrato, dietro deliberazione favorevole dei rispettivi Consigli di amministrazione, nei ruoli ordinari degli applicati di segreteria e assegnato alle Scuole o Istituti dove attualmente presta servizio.

Al personale di cui al precedente comma viene riconosciuto a tutti gli effetti, giuridici ed economici, i due terzi del servizio non di ruolo prestato e viene inquadrato nella carriera esecutiva degli applicati di segreteria di cui all'annessa tabella prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, assegnandolo al coefficiente corrispondente ai due terzi della anzianità maturata nel servizio non di ruolo.

Detto personale per essere inquadrato deve inoltrare domanda al Ministero della pubblica istruzione entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Nelle tabelle organiche delle Scuole e Istituti dove il personale di cui sopra presta servizio verranno, su proposta dei Consigli di amministrazione, creati i relativi posti di ruolo.

Tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate.

TABELLA

CARRIERA ESECUTIVA

Ruolo applicati di segreteria

Coefficienti

(D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19)

- Coeff. 157 — Applicato aggiunto, prima nomina.
- » 180 — Applicato, dopo due anni.
 - » 202 — Archivista, dopo cinque anni.
 - » 229 — Primo archivista, dopo quindici anni di servizio complessivo. (1)
 - » 271 — Archivista capo, dopo otto anni nel coefficiente precedente.

(1) Il coefficiente 229 potrà essere conseguito dopo tredici anni mediante esame per merito distinto.